



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA**  
**E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI**  
**II DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

**VISTO** il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta n.69 del 01/03/2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01 giugno 2022, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3”.

**VISTO** l'art. 14 della Legge 6 agosto 2021 n.23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016 n.16.Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, recante modifiche all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16;

**VISTO** l'art.4 della Legge 18 marzo 2022 n.2 “Disposizioni in materia di edilizia” recante modifiche all'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16 e successive modificazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 51054 del 22.04.2024 pervenuta a questa U.O.A301 in data 16.05.2024 prot.62276 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti amministrativi, giudiziari e tecnici per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, (articolo 100 del Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, recepito dalla L.R. n.16 del 16 agosto 2016) riguardante lavori abusivi realizzati in Vico Sotto le Mura del Comune di Lipari (ME);

**RILEVATO** che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella demolizione e ricostruzione dei muri in blocchi di pomciamento in difformità al progetto di cui all'A.E. n.8727/05 del Comune di Lipari e in difformità al N.O. dell'ufficio del Genio Civile di Messina n.29246 del 03.01.2005 in un fabbricato esistente in muratura ad una elevazione f.t. sito in Vico Sotto le Mura del Comune di Lipari (ME), così come rappresentati e descritti nel progetto a firma Dott. Ing. Santi Aragona, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**PRESO ATTO** che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti lavori abusivi eseguiti, sulla scorta del progetto di adeguamento strutturale completo di calcoli di verifica relativi alle suindicate opere, presentato al suddetto Ufficio dalla ditta De Salvo Claudio (unico erede della Sig.ra Cincotta Clotilde), rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64, ha emesso processo verbale, ex art.21 legge 64/74, contestando l'inosservanza agli artt. 93 e 94, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 Capo IV, perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione, ed inviandolo alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Barcellona P.G. con nota del 19.12.2006 prot.25922;

**CONSIDERATO** che con Sentenza della Corte di Appello di Appello di Messina, n.569/12 Reg. Sent., passata in giudicato il 02.10.2012 nei confronti della Sig.ra Cincotta Clotilde si dispone l'archiviazione del procedimento penale in ordine ai reati ascritti perché estinti per morte dell'imputata;

**RITENUTO** che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**PRESO ATTO** l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno alla relazione d'istruttoria del 22.04.2024 prot.51054 che accompagna la nota di pari data e protocollo, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma del Dott. Ing. Santi Aragona allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere a condizione che vengano realizzati gli interventi di adeguamento previsti in progetto;

**RILEVATO** che gli elaborati progettuali, allegati al parere reso, sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64;

**VISTO** il parere reso dall'Area 3 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 68860/DRT del 30/05/2024;

**ACCLARATO** che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

**FATTO SALVO** il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

## **DECRETA**

**ARTICOLO 1. Le opere strutturali** eseguite in violazione della normativa sismica di cui alla Legge 02.02.1974 n.64, consistenti **nella demolizione e ricostruzione dei muri in blocchi di pomciamento in difformità al progetto di cui all'A.E. n.8727/05 del Comune di Lipari e in**

**difformità al N.O. dell'ufficio del Genio Civile di Messina n.29246 del 03.01.2005 in un fabbricato esistente in muratura ad una elevazione f.t. sito in Vico Sotto le Mura del Comune di Lipari (ME) così come rappresentati e descritti nel progetto, a firma del Dott. Ing. Santi Aragona, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n.64, di proprietà della ditta:**

**- DE SALVO CLAUDIO nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in via [REDACTED] possono sussistere a condizione che si realizzino gli interventi di adeguamento previsti in progetto.**

**ARTICOLO 2.** Il progetto di adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 150 (centocinquanta), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 02.02.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Messina e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

**ARTICOLO 3.** Il presente decreto, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo, lì 14.06.2024

**Il Dirigente dell'Area 3**  
**dott. ing. Francesco Vallone**

**Il Dirigente Generale**  
**Dott. Ing. Duilio Alongi**